



COMUNE DI MARATEA

Provincia di Potenza

Piazza Biagio Vitolo, 1 85046 Maratea (Pz) - Telefono 0973 874111- Fax 0973 874240

COPIA

DELIBERAZIONE N. 106

DEL 21-10-2014

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Nomina Responsabile del potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento - art. 2, comma 9bis, legge n. 241/1990 e s.m.i.

Il giorno **ventuno** del mese di **ottobre** dell'anno **duemilaquattordici** alle ore **13:30** in Maratea, nella Sede Municipale, convocata nelle forme prescritte, si è riunita la Giunta Municipale di Maratea con la presenza dei signori:

Cipolla Domenico	Sindaco	P
Fontana Domenico	Vicesindaco	P
Scaccia Manuela	Assessore	P
Di Deco Isabella	Assessore	P
Esposito Giovanni	Assessore	P

Partecipa il Segretario Generale del Comune di Maratea Dott.ssa Germana D'Alascio.

Riconosciuto il legale numero degli intervenuti, il Sindaco, Cipolla Domenico, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'art. 2, comma 9 della L.241/90, nel testo attualmente vigente, inclusivo dei nuovi commi 9bis, 9ter, 9quater e 9quinqies, espressamente recita:

"9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individua/e, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. L'organo di governo individua, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione, il soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'Amministrazione, è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, l'indicazione del soggetto cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il privato può rivolgersi al responsabile di cui al comma 9-bis perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinqies. Nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte è espressamente indicato il termine previsto dalla legge o dai regolamenti di cui all'articolo 2 e quello effettivamente impiegato";

- che le disposizioni anzidette non si applicano nei procedimenti tributari e in materia di giochi pubblici, secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. 5/2012;
- che il comma 8 del medesimo articolo 2 della legge n. 241/90 sancisce: *"8. La tutela in materia di silenzio dell'amministrazione è disciplinata dal codice del processo amministrativo, di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n.104. Le sentenze passate in giudicato che accolgono il ricorso proposto avverso il silenzio inadempimento dell'amministrazione sono trasmesse, in via telematica, alla Corte dei conti";*

CONSIDERATO, dunque, che:

- l'articolo 1 del D.L. n. 5/2012 introduce alcune novità in materia di conclusione del procedimento amministrativo mediante modifica dell'articolo 2 della legge n. 241/1990 che stabilisce la disciplina generale dell'obbligo di provvedere in capo alle pubbliche amministrazioni;
- le disposizioni, in particolare, sono volte a rafforzare le garanzie del privato contro il ritardo dell'amministrazione nel provvedere, prevedendo l'esercizio di poteri sostitutivi in caso di

inerzia, nonché il riconoscimento della responsabilità disciplinare, amministrativa e contabile del dirigente o del funzionario responsabile;

- la Pubblica Amministrazione ha il dovere di concludere il procedimento amministrativo mediante l'adozione di un provvedimento espresso entro il termine previsto dalla legge o dal regolamento, oppure, qualora le disposizioni di legge o regolamentari non prevedano un termine diverso, entro trenta giorni;

RICORDATO, altresì, che la legge n. 69/2009, al fine di stabilire una rideterminazione dei termini procedurali, con l'obiettivo di dare effettività a tali disposizioni, ha disciplinato le conseguenze del ritardo da parte dell'amministrazione, sia nei riguardi dei cittadini destinatari dell'azione amministrativa, sia nei riguardi dei dirigenti ai quali si possa far risalire la responsabilità del ritardo medesimo e che pertanto:

- sotto il primo aspetto, l'articolo 2-*bis* della L. 241 prevede l'obbligo del risarcimento del danno ingiusto cagionato al cittadino in conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento. A tale riguardo occorre richiamare anche le disposizioni di cui all'art. 28 del D.L. n. 69/2013 (decreto del fare) , convertito con modificazioni nella legge n. 98/2013, che prevede in via sperimentale per determinate tipologie di procedimenti, l'indennizzo per il mero ritardo, pari a 30 euro per ogni giorno di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del termine del procedimento, comunque complessivamente non superiore a 2.000 euro;
- sotto il secondo aspetto, l'articolo 2, comma 9, prevede che la mancata emanazione del provvedimento nei termini previsti costituisce elemento di valutazione ai fini della responsabilità dirigenziale. A tale riguardo si rileva che la ratio delle disposizioni rimanda a un monitoraggio a opera di un soggetto organo di amministrazione attiva, e dunque soggetto che sia posto in condizioni organizzative tali da valutare complessivamente e in special modo "organizzativamente e giuridicamente" tali prestazioni, condizioni che sono riscontrabili precipuamente nelle posizioni di natura apicale;

ATTESO che:

- in particolare, l'art. 2, comma 9 bis, prevede che in caso di inerzia del responsabile della conclusione del procedimento, il potere sostitutivo sia attribuito al soggetto individuato dall'organo di governo, nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione;
- presso questo Comune gli uffici e i servizi sono ripartiti in n. 7 Settori, al vertice dei quali è preposto un Responsabile, titolare di Posizione Organizzativa;

RICORDATO, altresì, che la legge 7 dicembre 2012 n. 213, di conversione del DL 10 ottobre 2012 n. 174, assegna al Segretario generale la direzione del controllo amministrativo contabile;

VISTO l'art. 97, comma 4, del T.U.E.L. in virtù del quale "*il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività*";

VISTO l'art. 54 del D. Lgs. 82/2005 (Codice Digitale dell'Amministrazione pubblica – CAD) sui contenuti dei siti delle pubbliche amministrazioni;

RITENUTO, per tutte le disposizioni sin qui ricordate e il sistema complessivo che se ne ricava in ordine al soggetto che esercita la funzione apicale negli enti locali, e vieppiù per la norma decisiva di cui al citato art. 97 del TUEL 267/2000, di individuare nel Segretario Generale dell'Ente il soggetto a cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia del Responsabile del Procedimento e a cui il privato può rivolgersi per la conclusione del procedimento stesso;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 0013019 del 28.082014 con cui il la Dott. Germana D'Alascio è stata nominata Segretario Generale dell'Ente, a far data dal 1 settembre 2014;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 0015597 del 20.10.2014 con cui il la Dott. Germana D'Alascio è stata nominata Responsabile della prevenzione della corruzione, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012;

VISTO il provvedimento sindacale prot. n. 0015603del 20.10.2014 con cui il la Dott. Germana D'Alascio è stata nominata Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs.vo n. 33/2013;

RITENUTO, dunque, di attribuire le funzioni di soggetto titolare del potere sostitutivo alla Dott. Germana D'Alascio, in qualità di Segretario generale pro-tempore del Comune di Maratea, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Responsabili di Posizione Organizzativa nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso;

RITENUTO, altresì, di precisare che in caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Segretario generale, nonché in caso di procedimenti di natura gestionale di sua competenza il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario generale, Dott. Iolanda Fontana;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento per l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica resi ai sensi degli articoli 49 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, espresso dal Vice Segretario Generale dell'Ente per mere ragioni di opportunità, considerato che il Segretario Generale è destinatario delle disposizioni del presente provvedimento;

DATO ATTO che il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e patrimoniale dell'Ente;

Con votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

1. di approvare le premesse che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nel Segretario Generale pro tempore dell'ente, Dott. Germana D'Alascio, il soggetto titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia previsto dall'art. 2, comma 9 bis, ferma restando la titolarità del potere sostitutivo in capo ai Responsabili di Posizione Organizzativa, nel caso in cui il procedimento debba essere concluso da un responsabile diverso;
3. di stabilire che in caso di assenza, impedimento, incompatibilità del Segretario generale, nonché in caso di procedimenti di natura gestionale di competenza del medesimo, il potere sostitutivo sarà esercitato dal Vice Segretario Generale, Avv. Iolanda Fontana;
4. di dare atto che, per quanto sopra determinato, nel caso in cui il Responsabile del Procedimento non rispetti i termini di conclusione dello stesso, il privato può rivolgersi al Segretario Generale perché, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, concluda il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un Commissario;

5. di disporre che i responsabili dei procedimenti di competenza dovranno indicare in ogni comunicazione relativa ai procedimenti stessi, il nominativo del predetto Responsabile con potere sostitutivo;
6. di trasmettere copia del presente provvedimento al Segretario Generale, al Nucleo di Valutazione, al Revisore dei Conti, alla RSU, per quanto di propria competenza;
7. di disporre, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet del Comune/di Maratea, al link "Amministrazione Trasparente" in formato tabellare e con collegamento ben visibile sulla home page, come richiesto dalla normativa vigente;
8. di dichiarare il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione unanime, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del decreto legislativo 18/8/2000 n. 267.

In ordine alla REGOLARITA' TECNICA si esprime **parere Favorevole**

Data: 21-10-2014

Il Responsabile del Settore
F.to Dott.ssa Germana D'Alascio

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale, a norma di legge.

Il Sindaco
F.to (Cipolla Domenico)

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

[X] E' stata affissa all'albo pretorio comunale il giorno 22-10-2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma1, D.Lgs. 267/2000);
[X] E' stata compresa in data 22-10-2014 nell'elenco delle deliberazioni comunicate ai capigruppo consiliari (art. 125 D.lgs. n. 267/2000)

Dalla Residenza Comunale 22-10-2014

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

Per copia conforme per uso amministrativo.

Dalla Residenza Comunale, li 22-10-2014

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)

Il sottoscritto segretario Generale, visti gli atti d'ufficio

A T T E S T A

che la presente deliberazione :

E' divenuta esecutiva il 22-10-2014 perchè:
[X] dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000);
[] decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000);

Dalla Residenza Comunale, 22-10-2014

Il Segretario Generale
F.to (Dott.ssa Germana D'Alascio)